

# FPM

## Federazione contro la Pirateria Musicale

Cosa dice la legge?

La Legge sul Diritto d'Autore 633/41, aggiornata dalla Legge 248/00, prevede dure sanzioni penali per coloro che violano le disposizioni in essa contenute. Chiunque abusivamente e a scopo di lucro duplichi, venda, distribuisca, diffonda in pubblico, ceda a qualsiasi titolo un'opera musicale tutelata da Copyright rischia una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni, una multa da 5 a 30 milioni e una sanzione amministrativa pari al doppio del valore di mercato per ogni supporto oggetto della violazione.

I CD masterizzati usati dai DJ nelle discoteche e in genere nei locali pubblici sono da considerare duplicazioni abusive?

SI, tali copie sono da considerare abusive quando riprodotte senza il consenso del produttore (titolare dei diritti) e/o quando sprovviste del regolare contrassegno SIAE (previsto dalla legge per ogni supporto riprodotto a scopo di lucro e contenente fonogrammi).

Si può parlare di scopo di lucro in caso di duplicazione di supporti per l'utilizzo nei locali pubblici? È indubbiamente riscontrabile lo scopo di lucro dal momento che i fonogrammi vengono diffusi in un esercizio pubblico che offre un servizio con accesso a pagamento nel cui ambito la musica riveste ruolo fondamentale se non esclusivo e dal momento che i DJ percepiscono un cachet per la loro prestazione professionale.

È applicabile la norma sulla cosiddetta "COPIA PRIVATA" (Legge 93/92) ai CD masterizzati utilizzati nei locali pubblici?

No. Tale norma permette la duplicazione in copia unica dei fonogrammi per scopi privati dai quali sia totalmente assente ogni fine di lucro. Di conseguenza il possesso dei CD originali dai quali è stata eseguita la copia non costituisce certa esenzione da eventuali rischi di carattere penale.

È sufficiente che il locale paghi la SIAE per sollevare il DJ da eventuali responsabilità penali per l'utilizzo di CD masterizzati?

No. La somma pagata a SIAE permette al locale di diffondere in pubblico opere musicali originali. In nessuna maniera tale pagamento presuppone autorizzazioni per duplicare i CD o per diffondere musica tratta da CD copiati abusivamente.

Quali altri comportamenti sono puniti dalla legge e quali altre considerazioni vanno fatte?

La vendita al pubblico dei CD masterizzati utilizzati per la serata è severamente vietata così come la creazione di compilations masterizzate con brani scaricati da internet. L'utilizzo di supporti creati da terzi (numerose società italiane e straniere producono CD appositamente studiati per DJ, discoteche, ed emittenti radiofoniche) possono rappresentare un grosso rischio dal momento che spesso sui fonogrammi contenuti in questi CD non sono stati assolti i diritti connessi ai produttori fonografici e non di rado tali CD non recano il regolare bollino SIAE. La Legge sul Diritto d'Autore prevede altre sanzioni oltre quelle già menzionate, quali la possibilità per le forze dell'ordine di sequestrare le attrezzature informatiche utilizzate per duplicare dei CD nonché aggravanti in caso di possesso di un elevato numero di supporti abusivamente duplicati.

Il possesso di più di 50 copie illegali innalza il massimo della pena a 4 anni e permette addirittura l'arresto in flagranza di reato.

# Normativa

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato "Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi ("copia privata"). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9, 39 e 41 del Decreto. Le modifiche sono contenute nell'articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell'articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e negli articoli 39 e 41 del decreto.

Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la "copia privata", e cioè:

è prevista un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori; in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;

a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di "copia privata" è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;

tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.

La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.

Ambito di applicazione dell'eccezione per "copia privata"

Possono beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:

per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;

mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per "copia privata" previsto dalla legge.

Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.

In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.

E' inoltre illegale e penalmente perseguibile:

la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;

la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.

Beneficiari del compenso e criteri di ripartizione

Compenso relativo a supporti ed

apparecchi di registrazione audio 50% agli autori e loro aventi causa

25% ai produttori di fonogrammi

25% agli artisti interpreti o esecutori

Compenso relativo a supporti ed

apparecchi di registrazione video 30% agli autori

70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest'ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori)

### **Compiti della SIAE**

La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere il compenso per "copia privata" e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa, eventualmente anche tramite le loro associazioni di categoria. Per lo svolgimento di questo compito, la legge attribuisce alla SIAE anche poteri di vigilanza su tutte le attività connesse con la fabbricazione, l'importazione e la distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.

A tal fine, gli ispettori della SIAE possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all'ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta.

La SIAE inoltre ha, contrattualmente, facoltà di controllo sulla corretta utilizzazione dei supporti vergini costituenti prodotto semilavorato acquistati da imprese di duplicazione.

**Supporti di registrazione vergini**

Il compenso per "copia privata" si applica a tutti i supporti di registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi.

Il compenso è costituito da un importo per supporto variabile in funzione della sua categoria e capacità. Esso va calcolato sulla capacità effettiva di registrazione - espressa in ore (o frazioni di ora) o in mega-gigabyte - così come indicata sulla confezione del supporto. Per i supporti digitali idonei alla registrazione video si ha riguardo alla capacità di registrazione in minuti primi in "qualità DVD", pari a 120 minuti primi per 4,7 GB, purché chiaramente indicata sulla confezione.

I compensi unitari per i supporti più diffusi sono indicati nel tracciato di dichiarazione delle vendite dei supporti. Gli arrotondamenti, alla seconda cifra dopo la virgola, sono stati effettuati al centesimo superiore, se la terza cifra decimale era uguale o superiore a 5, al centesimo inferiore, se la terza cifra decimale era inferiore a 5.

**Memorie fisse o trasferibili**

Il compenso per "copia privata" è dovuto anche sulle memorie a norma dell'art. 71-septies, 1° comma. Peraltro, a seguito dell'abolizione della lett. d) dell'art. 39 del D. Lgs. 68/2003 ad opera della legge 43/2005, a partire dal 2 aprile 2005 l'applicazione della norma citata rimane sospesa fino alla emanazione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al 2° comma dello stesso art. 71-septies

Conseguentemente, le memorie dovranno continuare ad apparire nei report trimestrali delle vendite di fabbricanti ed importatori, anche se a fronte di dette vendite non sarà per il momento corrisposto il compenso per "copia privata".

**Apparecchi di registrazione**

Il compenso per "copia privata" si applica a tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, dedicati (audio, video e audio/video) ovvero non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer) comunque idonei alla fissazione di fonogrammi e videogrammi su supporti di qualsiasi natura.

Il compenso per "copia privata" sugli apparecchi di registrazione è pari al 3% del prezzo di listino ai rivenditori degli apparecchi stessi risultante dalla fattura di vendita, al netto dei soli sconti evidenziati nella fattura stessa.

Per gli apparecchi di registrazione che costituiscono una componente interna di apparecchi complessi aventi molteplici funzioni (apparecchi polifunzionali o combinati), per i quali non esiste di norma un prezzo di listino riferibile al solo apparecchio di registrazione, trovano applicazione criteri induttivi per la determinazione di detto prezzo, criteri basati sul prezzo medio di un apparecchio di registrazione autonomo avente caratteristiche equivalenti, così come previsto dalla legge.

Conseguentemente, sono state definite categorie di apparecchi polifunzionali e non dedicati con una componente interna di registrazione, tenendo conto del fatto che le funzioni di lettura e scrittura svolte da detta componente di registrazione sono considerate come un'unica funzione.

Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso

Il compenso per "copia privata" è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l'impresa che, in territorio italiano, produce gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini assoggettati al compenso, anche se detti apparecchi e supporti sono commercializzati con marchi di terzi.

Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l'impresa o il soggetto anche occasionalmente destinatari, in territorio italiano, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza (paesi terzi o paesi dell'Unione Europea) degli apparecchi e dei supporti stessi.

Nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.

Il distributore ha pertanto l'onere di verificare che i fabbricanti e gli importatori presso cui si approvvigiona, direttamente o indirettamente, abbiano corrisposto il compenso sugli apparecchi di registrazione e i supporti vergini forniti (la verifica può essere fatta sulla fattura di acquisto, sulla quale l'importo del compenso per "copia privata" dovrebbe essere esposto separatamente dall'importo relativo alla merce, con causale "compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a.").

Per distributore si intende qualsiasi impresa commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, che, a qualsiasi titolo distribuisce in territorio italiano, anche occasionalmente, apparecchi di registrazione e supporti vergini assoggettati al compenso.

Copia privata

Perché è dovuto il compenso per copia privata?

Il compenso per "copia privata" è dovuto per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione.

Conseguentemente, chi effettua copie ad uso personale di registrazioni musicali ed audiovisive senza che sia stato pagato il compenso per "copia privata" effettua un'attività illecita.

Chi può effettuare la "copia privata" di fonogrammi e videogrammi ed a quali condizioni?

Solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:

per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;

mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per "copia privata" previsto dalla legge.

Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque legalmente effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.

Quando non è consentita la riproduzione di fonogrammi e videogrammi?

In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile. E' consentita la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale?

No, è illegale e penalmente perseguibile. E' inoltre illegale e penalmente perseguibile la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.

A cosa si applica il compenso per "copia privata"?

Il compenso si applica a:

tutti i supporti di registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (musicassette, VHS, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ecc.)

tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, dedicati (registratori audio, video e audio/video) ovvero non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer) idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi su supporti vergini.

A quanto ammonta il compenso per copia privata?

Il compenso è costituito:

per i supporti di registrazione, da un importo per supporto variabile in funzione della sua categoria e capacità effettiva di registrazione, espressa in ore (o frazioni di ora) o mega-gigabyte, così come indicata sulla confezione del supporto (v. tracciato di dichiarazione delle vendite);

per gli apparecchi di registrazione, da un importo pari al 3% del prezzo di listino ai rivenditori degli apparecchi stessi risultante dalla fattura di vendita, al netto dei soli sconti evidenziati in fattura.

Chi deve corrispondere il compenso per "copia privata"?

Il compenso deve essere corrisposto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato italiano, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini. Tuttavia, nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.

Il distributore ha pertanto l'onere di verificare che i fabbricanti e gli importatori presso cui si approvvigiona, direttamente o indirettamente, abbiano corrisposto il compenso sugli apparecchi di registrazione e i supporti vergini forniti (la verifica può essere fatta sulla fattura di acquisto, sulla quale l'importo del compenso per "copia privata" dovrebbe essere esposto separatamente dall'importo relativo alla merce, con causale "compenso ex d. lgs. n. 68/2003").

Per distributore si intende qualsiasi impresa commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, che, a qualsiasi titolo distribuisce in territorio italiano, anche occasionalmente, apparecchi di registrazione e supporti vergini assoggettati al compenso.

Quali sono i poteri di controllo della SIAE in materia di "copia privata"?

La SIAE ha, in base alla legge, facoltà di controllo su tutte le attività connesse con la fabbricazione, l'importazione e la distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione e di supporti vergini.

A tal fine, gli ispettori della SIAE possono accedere ai locali di fabbricanti, importatori, distributori e duplicatori e possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta.

Per ulteriori delucidazioni e aggiornamenti Vi rimandiamo al sito della S.I.A.E. [www.siae.it](http://www.siae.it)